

GLUTINE E DIVEZZAMENTO



La celiachia è attualmente, una condizione che non può essere prevenuta. Trattandosi comunque di una patologia multifattoriale la cui patogenesi ha una componente genetica e una ambientale è stato ipotizzato che la modulazione del momento dell'introduzione del glutine durante il divezzamento possa influenzare lo sviluppo della MC. Una recente meta analisi dei lavori pubblicati in letteratura ha concluso che il rischio di sviluppare celiachia è ridotto di circa la metà se la prima introduzione del glutine durante il divezzamento avviene quando il bambino è ancora allattato al seno e che vi è una correlazione inversa tra la durata dell'allattamento e il rischio di sviluppare celiachia (41). Riguardo all'età di introduzione del glutine nello schema di divezzamento, mancano prove scientifiche definitive su quale sia l'età più opportuna per l'introduzione del glutine nella dieta. L'European Society of Pediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition (ESPGHAN) raccomanda di introdurre il glutine per la prima volta tra i 4 e i 7 mesi di età (42). Questo range di età infatti da una parte assicura una maggior possibilità che il bambino sia ancora allattato al seno e una maggior efficacia dei meccanismi di induzione della tolleranza orale nella mucosa intestinale, dall'altra un'adeguata maturazione ed integrità della mucosa intestinale.

LA NORMATIVA VIGENTE



Con il **Decreto 18 maggio 2001, n. 279** "Regolamento di istituzione della rete nazionale delle malattie rare e di esenzione dalla partecipazione al costo delle relative prestazioni sanitarie ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124." (G.U. n. 160 del 12 luglio 2001) il Ministero della Salute ha istituito una rete nazionale per la prevenzione, la sorveglianza, la diagnosi e la terapia delle malattie rare, tra cui la celiachia, ed ha garantito il diritto all'esenzione per le spese derivanti dalle relative prestazioni sanitarie incluse nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA).

Nel medesimo anno, con il **Decreto 8 giugno 2001** "Assistenza sanitaria integrativa relativa ai prodotti destinati ad una alimentazione particolare" (G.U. n. 154 del 5 luglio 2001) il Servizio Sanitario Nazionale ha iniziato ad erogare gratuitamente ai celiaci gli alimenti dietetici privi di glutine stabilendo dei tetti massimi di spesa in base alla fascia di età e al sesso.

Tra i criteri per la determinazione dei tetti di spesa si è fatto riferimento ai fabbisogni calorici per la popolazione italiana per le diverse fasce d'età e per sesso, stabiliti dai LARN 1996 (Livelli di Assunzione Raccomandati di Energia e Nutrienti per la Popolazione Italiana).

I tetti massimi di spesa sono aggiornati periodicamente dal Ministro della Salute, sentita la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano, sulla base della rilevazione del prezzo dei prodotti senza glutine sul libero mercato, con riferimento ai prodotti di base.

Sempre con il Decreto dell'8 giugno 2001 è stato istituito il Registro Nazionale degli alimenti senza glutine erogabili gratuitamente, aggiornato periodicamente e disponibile sul sito www.salute.gov.it nella sezione Alimenti Particolari e Integratori/Registri. Nella dove è possibile trovare anche il [logo](#) con cui questi prodotti sono più facilmente identificabili:



I limiti di spesa sono stati successivamente confermati dal **Decreto 4 maggio 2006** "Limiti massimi di spesa per l'erogazione dei prodotti senza glutine, di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, della legge 4 luglio 2005, n.

123, recante: «Norme per la protezione dei soggetti malati di celiachia» (G.U. n. 113 del 17 maggio 2006).

Con la **Legge 4 luglio 2005, n° 123** “Norme per la protezione dei soggetti malati di celiachia” (G.U. n. 156 del 7 luglio 2005) sono stati previsti una serie di interventi che favoriscono il normale inserimento nella vita sociale dei soggetti affetti da celiachia:

- riconferma dell'erogazione gratuita dei prodotti dietetici senza glutine;
- sviluppo di attività finalizzate a permettere una diagnosi precoce della malattia e facilitare la prevenzione delle complicanze della malattia stessa;
- sviluppo di progetti finalizzati a garantire un'alimentazione equilibrata e sicura anche fuori casa (a scuola, sul lavoro, durante le eventuali degenze ospedaliere);
- erogazione gratuita di pasti senza glutine nelle mense delle strutture scolastiche e ospedaliere e nelle mense delle strutture pubbliche, su richiesta degli aventi diritto;
- educazione sanitaria del cittadino celiaco e della sua famiglia;
- formazione e aggiornamento professionale del personale sanitario e degli operatori del settore alberghiero e ristorativo.

Con il successivo **Provvedimento 16 marzo 2006** “Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, concernente criteri per la ripartizione dei fondi, di cui agli articoli 4 e 5 della legge 4 luglio 2005, n. 123” (G.U. n. 111 del 15 maggio 2006) sono stati stabiliti i criteri per la ripartizione dei fondi di cui agli artt. 4 e 5 della legge 123/2005. Annualmente, infatti, in base ai dati trasmessi dalle Regioni/Province Autonome, il Ministero della salute, con appositi Decreti Dirigenziali, autorizza ed eroga i fondi previsti per la somministrazione di pasti senza glutine nelle mense delle strutture scolastiche, ospedaliere e pubbliche e per i progetti di formazione e aggiornamento professionale rivolte ai ristoratori e agli albergatori attivati sul territorio.

Con la **Deliberazione del 20 dicembre 2007** (G.U. n. 32 del 7 febbraio 2008) è stato approvato l'Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome sul “Documento di inquadramento per la diagnosi ed il monitoraggio della celiachia e relative patologie associate”. Tale documento ha lo scopo di:

- armonizzare il percorso diagnostico aumentandone la sensibilità e la specificità;
- permettere la diagnosi dei casi che possono sfuggire all'attenzione medica;
- introdurre l'utilizzo nella pratica clinica dei test sierologici e strumentali più efficaci;
- prevenire le complicanze per le quali i soggetti celiaci hanno un maggior rischio.

Con il **Provvedimento 25 marzo 2009** (G.U. n. 88 del 16 aprile 2009) è stata sancita un'Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le

Province Autonome di Trento e Bolzano in materia di formazione e aggiornamento professionale della classe medica sulla malattia celiaca. Tale Intesa è finalizzata alla promozione della formazione e dell'aggiornamento professionale della classe medica, pediatri e medici di medicina generale, al fine di favorire la diagnosi precoce della celiachia e la prevenzione delle complicanze. Con l'Intesa è stato istituito un Comitato paritetico che definisce il programma di formazione standard a livello nazionale assicurando un monitoraggio delle attività formative e una valutazione delle stesse confrontando gli obiettivi prefissati con l'incremento di diagnosi precoci sul territorio.

Con il **Regolamento CE N. 41/2009 della Commissione del 20 gennaio 2009** (G.U. del 27 novembre 2009) *relativo alla composizione e all'etichettatura dei prodotti alimentari adatti alle persone intolleranti al glutine (G.U.C.E. L 16 del 21 gennaio 2009)* tutti gli Stati Membri si sono allineati sul contenuto di glutine accettabile nei prodotti alimentari destinati alle persone intolleranti al glutine e sulla dicitura da utilizzare in etichetta e in pubblicità. Per tale Regolamento, infatti, tutti i prodotti alimentari venduti al consumatore finale sono ammesse solo le seguenti diciture che devono essere indicate accanto alla denominazione di vendita del prodotto:

- «con contenuto di glutine molto basso» se il contenuto di glutine non supera 100 mg/kg;
- «senza glutine» se il contenuto di glutine non supera 20 mg/kg.

Questo Regolamento si applica a tutti i prodotti alimentari esclusi gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento previsti dalla specifica Direttiva 2006/141/CE.

Successivamente il Ministero della Salute ha pubblicato la **Circolare 5 novembre 2009** "Linee di demarcazione tra integratori alimentari, prodotti destinati ad una alimentazione particolare e alimenti addizionati di vitamine e minerali - Criteri di composizione e di etichettatura di alcune categorie di prodotti destinati ad una alimentazione particolare" - **Allegato 3** "Prodotti senza glutine" (G.U. Serie Generale n. 277 del 27 novembre 2009) al fine di esplicitare alcuni punti del suddetto Regolamento comunitario:

- qualsiasi prodotto del libero mercato (gelati, salumi, caramelle, salse, ecc.), per cui le aziende possano garantire l'assenza di glutine (glutine < 20 ppm), può riportare la dicitura "**senza glutine**" e la dicitura "*non contiene fonti di glutine*" va sostituita con la dicitura "*senza glutine*" per cui la vecchia dicitura "**non contiene fonti di glutine**" ammessa per i salumi e i gelati in vaschetta di produzione industriale è **destinata a scomparire**; la dicitura "senza glutine" è di natura volontaria, pertanto, la sua presenza rappresenta la sensibilità e l'interesse di un'Azienda verso la categoria dei celiaci;
- i prodotti dietetici senza glutine restano soggetti alla procedura di notifica (D.L. 111/92);

- il limite di glutine di 100 ppm è ammesso solo per i prodotti dietetici a base di ingredienti depurati di glutine. Tali prodotti devono riportare obbligatoriamente la dicitura **“con contenuto di glutine molto basso”**. Questa definizione non è riferibile ai prodotti di consumo generale;
- i prodotti dietetici **“con contenuto di glutine molto basso”** non sono ammessi nel registro nazionale ai fini dell'erogabilità a carico del S.S.N.;
- i prodotti **“naturalmente senza glutine”** ossia quelli non contenenti glutine e non trasformati, come frutta, verdura, carne, pesce, latte, uova, non potranno utilizzare il claim **“senza glutine”** che, per loro natura, non necessitano di dichiarare l'assenza di glutine;
- per gli alimenti di uso corrente l'impiego della dizione **“senza glutine”** in etichetta è ammesso solo qualora l'azienda produttrice sia in grado di garantire sia l'assenza di ingredienti derivati da cereali contenenti glutine sia l'assenza di potenziali fonti di contaminazione durante il processo produttivo. Questo significa che l'azienda in questione dovrà adeguare il proprio piano di autocontrollo al fine di garantire che il tenore residuo di glutine nei propri prodotti dichiarati come **“senza glutine”** non superi i 20 ppm. Nello stesso piano infatti dovrà essere previsto il punto di controllo relativo al glutine in particolare nel punto di entrata delle materie prime impiegate, nelle fasi di stoccaggio, durante il processo produttivo vero e proprio e nella sanificazione e pulizia dell'impianto/linea con relative modalità di controllo dei singoli punti critici e gestione delle eventuali non conformità;
- la dicitura **“può contenere tracce di glutine”** è utilizzata dalle aziende per indicare una potenziale presenza di glutine per contaminazione accidentale. Tale dicitura non è comunque contemplata fra gli obblighi della normativa vigente.

E' intenzione del Ministero della Salute avviare una revisione dei prodotti finora notificati e inclusi nel Registro Nazionale al fine di giungere ad una classificazione come dietetici solo dei succedanei di alimenti in cui la presenza di cereali contenenti glutine è caratterizzante e prevalente o addirittura esclusiva eliminando così dal regime di erogabilità gratuita a carico del SSN quei prodotti non essenziali a vantaggio di quelli essenziali.

A seguito della richiesta di precisazioni da parte delle Regioni in merito all'utilizzo dei fondi di cui agli artt. 4 e 5 della legge 123/2005, il Ministero della Salute ha ribadito l'obiettivo istituzionale di tutelare e garantire il diritto dei soggetti celiaci ad una normale vita sociale a scuola, in ospedale e fuori casa attraverso la sicurezza e la qualità dei cibi e attraverso la formazione e l'aggiornamento degli addetti alla produzione, manipolazione e distribuzione dei cibi nel settore ristorativo e alberghiero. In particolare il Ministero ha formalizzato e diramato i seguenti pareri due pareri:

1) con la **Nota 0033493 del 21 ottobre 2011** "Fondi ex art. 5 della legge 123/2005 destinati alla realizzazione di corsi di formazione per gli operatori dei laboratori artigianali che effettuano vendita diretta al pubblico di alimenti senza glutine "si esplicita che, ai fini della formazione in materia di celiachia e alimentazione senza glutine e considerati i nuovi stili di vita e le diverse esigenze alimentari, i laboratori artigianali quali gelaterie, pizzerie al taglio, ecc... che intendono specializzarsi nella produzione di alimenti dichiarati senza glutine ai sensi del Reg. n. 41/2009, somministrando direttamente il proprio prodotto ai clienti celiaci, pur non rientrando espressamente tra le categorie citate dalla legge 123/2005, sono assimilabili agli operatori del settore ristorativo poiché forniscono lo stesso servizio.

2) con la **Nota 0035144 del 7 novembre 2011** "Fondi ex art. 4 della legge 123/2005 destinati a garantire la somministrazione di pasti senza glutine nelle mense delle strutture scolastiche e ospedaliere e nelle mense delle strutture pubbliche" si esplicita che, ai fini della corretta destinazione dei fondi, le regioni/p.a. hanno la possibilità di utilizzare i fondi ex art. 4 per tutte le attività dirette o correlate alla prevenzione della contaminazione da glutine dei pasti destinati ai soggetti affetti da celiachia. Tale possibilità è subordinata ad una attività tecnico-valutativa delle Regioni/P.A. sulle azioni che le proprie strutture locali vogliono intraprendere affinché siano effettivamente prodromiche alla somministrazione dei pasti senza glutine e quindi possano essere oggetto di finanziamento statale. Resta a cura della Direzione Generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione il compito di effettuare una valutazione a consuntivo dell'operato delle regioni/p.a. attraverso l'analisi delle relazioni annuali che le medesime inviano al Ministero della salute a descrizione delle attività realizzate.

IL REGISTRO NAZIONALE DELLE COMPLICANZE

Il Registro Nazionale per le Complicanze della Malattia Celiaca è stato istituito presso l'Istituto Superiore di Sanità (ISS) nel Novembre del 1996, al fine di monitorare lo sviluppo e la prevalenza delle complicanze autoimmune e neoplastiche della Malattia Celiaca, di individuare le variabili (età alla diagnosi, compliance alla dieta priva di glutine) correlate allo sviluppo delle complicanze e valutare la sopravvivenza dei soggetti affetti da Malattia Celiaca.

Si tratta di uno studio di sorveglianza coordinato dall'Istituto Superiore di Sanità con la partecipazione volontaria di Centri Clinici Ospedalieri ed Universitari. Dall'istituzione del Registro hanno aderito 20 Centri (definiti Centri Collaboranti), distribuiti sul territorio Nazionale, che periodicamente inviano all'ISS i dati demografici e clinici sui pazienti affetti da Malattia Celiaca diagnosticati presso i Centri stessi. L'invio dei dati da parte dei Centri Collaboranti avviene attraverso schede cartacee compilate dai Medici curanti dei pazienti inclusi nello studio ed inviate per posta regolare in busta chiusa all'ISS. Le schede sono di due tipi: 1) scheda di **SEGNALAZIONE**, che viene compilata al momento dell'inclusione dell'arruolamento del paziente nel programma di sorveglianza e fornisce le generalità del paziente e dati clinici sull'età alla diagnosi di malattia celiaca e sulle modalità con cui la diagnosi è stata effettuata; 2) scheda di **FOLLOW UP**, che fornisce l'aggiornamento periodico sullo stato di salute del paziente, sull'eventuale sviluppo di patologie rispetto all'ultimo controllo clinico e sull'aderenza alla dieta priva di glutine.

I pazienti segnalati, in relazione alle loro caratteristiche cliniche e al periodo della loro vita di assunzione dietetica di glutine, rappresentano la coorte di sorveglianza relativamente all'insorgenza delle complicanze neoplastiche e autoimmuni, (9, 28, 29).

In particolare, l'analisi dei dati raccolti nell'ambito del Registro delle complicanze della malattia celiaca ha permesso di identificare che i soggetti affetti da celiachia e diagnosticati tardivamente sono a maggior rischio di sviluppare neoplasie rispetto alla popolazione generale, in particolare l'insorgenza del linfoma intestinale a cellule T. Inoltre, tra i soggetti celiaci diagnosticati precocemente, sono a maggior rischio di sviluppare il linfoma, coloro che non hanno seguito una stretta dieta priva di glutine (44). Il rischio di sviluppare carcinoma della tiroide nei soggetti celiaci non è correlato alla compliance alla dieta priva di glutine (45).

IL REGISTRO NAZIONALE DEI PRODOTTI DIETETICI SENZA GLUTINE

Il Registro Nazionale dei prodotti destinati ad una alimentazione particolare erogati a carico del Servizio Sanitario Nazionale, di cui all'art. 7 del DM 8 giugno 2001, comprende la sezione relativa ai prodotti dietetici senza glutine, una lista di alimenti con un residuo massimo di glutine inferiore a 20 mg/kg che il SSN eroga gratuitamente, sotto forma di assistenza sanitaria integrativa, ai soggetti intolleranti al glutine previa diagnosi di celiachia effettuata secondo i criteri e le modalità indicati dallo stesso DM del 2001.

L'immissione in commercio dei prodotti dietetici senza glutine è subordinata alla procedura di notifica dell'etichetta al Ministero della Salute, ai sensi del Decreto Legislativo 27 gennaio 1992, n. 111. Alla conclusione favorevole di tale procedura segue l'inserimento del prodotto nel Registro Nazionale dei prodotti erogabili a carico del SSN.

<http://www.salute.gov.it/alimentiParticolariIntegratori/paginaInternaMenuAlimentiParticolariIntegratori.jsp?id=1270&menu=strumentieservizi>

Ad iter di inserimento concluso, l'Azienda interessata può apporre sull'etichetta del prodotto il logo sotto indicato:



E' possibile consultare il Registro per i prodotti dietetici senza glutine all'indirizzo <http://www.salute.gov.it/alimentiParticolariIntegratori/paginaInternaMenuAlimentiParticolariIntegratori.jsp?id=1270&menu=strumentieservizi>

La RIPARTIZIONE dei FONDI nell'ANNO FINANZIARIO 2011



Nell'anno finanziario 2011 il Ministero della Salute, per il capitolo di spesa istituito per la somministrazione di pasti senza glutine nelle mense delle strutture scolastiche, ospedaliere e pubbliche, con Decreto Dirigenziale 38631 del 2/12/2011, ha autorizzato ed erogato, a favore delle Regioni sotto elencate, la somma complessiva di € 1.442.019,81 così ripartita:

Somme assegnate alle Regioni/Province Autonome per la somministrazione di prodotti senza glutine nelle mense delle strutture scolastiche e ospedaliere e nelle mense delle strutture pubbliche

REGIONE	FINANZIAMENTO
ABRUZZO	€ 39.584,96
BASILICATA	€ 7.696,23
CALABRIA	€ 16.286,78
CAMPANIA	€ 129.319,97
EMILIA ROMAGNA	€ 134.338,15
FRIULI VENEZIA GIULIA	€ 36.341,57
LAZIO	€ 126.702,01
LIGURIA	€ 52.472,07
LOMBARDIA	€ 232.256,44
MARCHE	€ 36.200,14
MOLISE	€ 7.339,50
P.A. BOLZANO	€ 18.461,86
P.A. TRENTO	€ 9.189,33
PIEMONTE	€ 155.535,02
PUGLIA	€ 68.993,33
SARDEGNA	€ 28.719,79
SICILIA	€ 98.505,16
TOSCANA	€ 104.387,76
UMBRIA	€ 20.911,74
VALLE D'AOSTA	€ 7.005,20
VENETO	€ 139.423,99
TOTALE	€ 1.469.671,00
TOTALE effettivamente distribuito *	€ 1.442.019,81

* Dal 2010, come previsto dalla nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 5/2/2010 prot. 128699, le somme di pertinenza delle P.A. di Trento e Bolzano non sono più dovute ma sono determinate e accantonate per il successivo versamento in conto entrate.

Per il capitolo di spesa istituito per la formazione degli operatori che, che in modo diretto o indiretto, hanno a che fare con la produzione, la manipolazione e la distribuzione degli alimenti, il Ministero della Salute, con Decreto Dirigenziale 38630 del 02/12/2011, ha autorizzato ed erogato, a favore delle Regioni sotto elencate, la somma complessiva di € 35.142,54 così ripartita:

Somme assegnate alle Regioni/Province Autonome per le attività di formazione e aggiornamento professionale sulla celiachia
--

REGIONE	FINANZIAMENTO
ABRUZZO	€ 1.548,28
BASILICATA	€ 1.209,86
CALABRIA	€ 450,89
CAMPANIA	€ 2.812,77
EMILIA ROMAGNA	€ 2.328,25
FRIULI VENEZIA GIULIA	€ 1.580,37
LAZIO	€ 2.779,11
LIGURIA	€ 1.918,46
LOMBARDIA	€ 2.486,31
MARCHE	€ 1.566,04
MOLISE	€ 1.217,28
P.A. BOLZANO	€ 224,93
P.A. TRENTO	€ 274,53
PIEMONTE	€ 2.229,27
PUGLIA	€ 2.014,56
SARDEGNA	€ 1.556,23
SICILIA	€ 2.210,30
TOSCANA	€ 2.262,96
UMBRIA	€ 1.381,34
VALLE D'AOSTA	€ 1.155,84
VENETO	€ 2.434,40
TOTALE	€ 35.642,00
TOTALE effettivamente distribuito *	€ 35.142,54

* Dal 2010, come previsto dalla nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 5/2/2010 prot. 128699, le somme di pertinenza delle P.A. di Trento e Bolzano non sono più dovute ma sono determinate e accantonate per il successivo versamento in conto entrate.

I DATI IN ITALIA



La celiachia è l'intolleranza alimentare più frequente a livello mondiale con una prevalenza stimata intorno all'1%, considerando sia la fascia degli adulti sia quella dei bambini. Nella popolazione italiana, che dai dati ISTAT risulta essere 60.340.328, il numero teorico di celiaci dovrebbe essere intorno ai 600.0000 contro i 135.800 effettivamente diagnosticati. Tali dati provengono dalle Regioni e dalle Province Autonome di Trento e Bolzano che ogni anno provvedono a raccogliervi dalle ASL e a trasmetterli al Ministero della Salute. I dati provenienti dal territorio nazionale vengono a loro volta raccolti ed elaborati dall'Ufficio V delle DGSAN del Ministero della Salute. La sintesi di tali dati sulla malattia celiaca, aggiornati al 31.12.2011, è riportata nei GRAFICI e nelle TABELLE delle pagine seguenti.

CELIACI


I celiaci che si sono sottoposti ai test e che sono risultati positivi, in Italia, risultano 135.800 (TABELLA 1), purtroppo ancora solo un quarto di quelli stimati. I dati del 2011 comunque confermano il trend in aumento già visto nelle annualità precedenti.

TABELLA 1: Celiaci 2011

REGIONE	CELIACI 2011
ABRUZZO	3.370
BASILICATA	663
CALABRIA	2.925
CAMPANIA	13.845
EMILIA ROMAGNA	10.933
FRIULI VENEZIA GIULIA	2.471
LAZIO	13.827
LIGURIA	3.764
LOMBARDIA	23.884
MARCHE	2.562
MOLISE	628
P.A. BOLZANO	1.045
P.A. TRENTO	1.474
PIEMONTE	9.311
PUGLIA	7.600
SARDEGNA	5.256
SICILIA	10.746
TOSCANA	10.733
UMBRIA	1.867
VALLE D'AOSTA	354
VENETO	8.542
TOTALE	135.800

La distribuzione dei celiaci sul territorio nel 2011 è ben visibile dal GRAFICO 1.

GRAFICO 1: Distribuzione Celiaci 2011



Il grafico infatti è costruito in modo tale da dare una visione immediata della situazione italiana, mostrando in senso orario o antiorario un andamento rispettivamente crescente o decrescente del numero di celiaci presenti nelle diverse realtà regionali. La Lombardia ad oggi è la regione in cui risiedono più celiaci, mentre la Valle d'Aosta, forse anche per dimensioni, quella in cui ne risiedono meno.

Interessante è anche la situazione visibile dalla TABELLA 2. Dal confronto dei dati dello scorso anno risulterebbero oltre 13 mila nuove diagnosi di cui più di 5.000 solo in Lombardia.

Se guardiamo le diagnosi in % vediamo che la media dell'incremento nazionale è il 19%. L'incremento maggiore ha riguardato a pari merito Lombardia e Sardegna, con il 26 %; al secondo posto troviamo l'Abruzzo con il 23 % e a seguire la Provincia autonoma di Trento con il 22%. Le

realtà con l'incremento più basso sono al sud e precisamente in Campania e in Sicilia, rispettivamente con il 9% e l'8%.

Partendo dai dati delle scorse due annualità, al netto dei dati mancanti in alcuni periodi da parte di alcune Regioni, sembra comunque evidente il forte e costante incremento del numero di celiaci in tutte le Regioni d'Italia. Particolarmente evidente è stato l'aumento riscontrato in Lombardia che dal 2009 al 2011 ha riscontrato ben più di 6.000 diagnosi. Numeroso è stato l'incremento di diagnosi riscontrato anche in Emilia Romagna con oltre 2.000 casi in più e la Toscana con i suoi 1.900 casi accertati di cui ben 996 nello scorso anno.

TABELLA 2: Celiaci a confronto

REGIONE	2009	2010	2011	Nuove diagnosi dal 2009 al 2011	Nuove diagnosi dal 2010 al 2011	% di incremento delle diagnosi
ABRUZZO	2.611	2.998	3.370	759	372	23
BASILICATA *	665	591	663	n.c.	72	n.c.
CALABRIA *	-	1.895	2.925	n.c.	1.030	n.c.
CAMPANIA	12.537	13.414	13.845	1.308	431	9
EMILIA ROMAGNA	8.801	9.916	10.933	2.132	1.017	20
FRIULI VENEZIA GIULIA	1.951	2.241	2.471	520	230	21
LAZIO	12.414	13.676	13.827	1.413	151	10
LIGURIA	3.319	3.487	3.764	445	277	12
LOMBARDIA	17.777	18.755	23.884	6.107	5.129	26
MARCHE	2.031	2.283	2.562	531	279	21
MOLISE	508	584	628	120	44	19
P.A. BOLZANO	840	910	1.045	205	135	20
P.A. TRENTO	1.144	1.312	1.474	330	162	22
PIEMONTE	7.962	8.754	9.311	1.349	557	14
PUGLIA	6.800	6.926	7.600	800	674	11
SARDEGNA	3.901	4.787	5.256	1.355	469	26
SICILIA	9.847	10.586	10.746	899	160	8
TOSCANA	8.833	9.737	10.733	1.900	996	18
UMBRIA	1.494	1.679	1.867	373	188	20
VALLE D'AOSTA	297	325	354	57	29	16
VENETO	6.748	7.626	8.542	1.794	916	21
TOTALE	110.480	122.482	135.800	25.320	13.318	19

n.c. = non calcolabile

* La Basilicata e la Calabria in questa tabella fanno caso a se stante. In Basilicata il calcolo dei Celiaci solo dal 2010 è fatto in base ai pazienti con codice di esenzione per cui i valori del 2009 non sono confrontabili. La Calabria, invece, nel 2009 non ha comunicato i dati per cui il confronto può partire solo dal 2010.

Dalla letteratura risulta che la distribuzione della malattia celiaca è omogenea all'interno della popolazione. Dai dati rilevati nel 2011 nelle singole realtà territoriali, visibili nella TABELLA 3, è possibile evidenziare la consistente variabilità di distribuzione dei celiaci all'interno di ciascuna Regione/P.A..

TABELLA 3: % Celiaci 2011

REGIONE	CELIACI 2011 (N)	CELIACI 2011 (%)
ABRUZZO	3.370	2,5
BASILICATA	663	0,5
CALABRIA	2.925	2,2
CAMPANIA	13.845	10,2
EMILIA ROMAGNA	10.933	8,1
FRIULI VENEZIA GIULIA	2.471	1,8
LAZIO	13.827	10,2
LIGURIA	3.764	2,8
LOMBARDIA	23.884	17,6
MARCHE	2.562	1,9
MOLISE	628	0,5
P.A. BOLZANO	1.045	0,8
P.A. TRENTO	1.474	1,1
PIEMONTE	9.311	6,9
PUGLIA	7.600	5,6
SARDEGNA	5.256	3,9
SICILIA	10.746	7,9
TOSCANA	10.733	7,9
UMBRIA	1.867	1,4
VALLE D'AOSTA	354	0,3
VENETO	8.542	6,3
TOTALE	135.800	100

La diversa distribuzione nelle realtà regionali è meglio visibile nel GRAFICO 2. Sul podio la Regione che, in assoluto, ospita più celiaci risulta ancora la Lombardia con 23.884 celiaci corrispondente al 17,6 % della popolazione celiaca italiana; al secondo posto quest'anno troviamo la Campania con 13.845 celiaci e il 10,20 % mentre al terzo il Lazio con 13.827 celiaci e un 10,18%.

GRAFICO 2: Distribuzione % dei celiaci nelle Regioni/P.A. italiane

